

SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8 - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)

La legge n. 8 del 2006, è finalizzata ad un particolare estremamente specifico e limitato della materia regionale sulle iniziative popolari referendarie e legislative , ossia l'adeguamento da lire ad un euro, del contributo previsto all'art. 47 della legge 34 del 1999, per sostenere le spese di autenticazione delle firme sulle iniziative popolari.

In particolare, la Regione eroga, a copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, la somma di un euro per ogni firma, nel caso di referendum abrogativo e settanta centesimi di euro nel caso di proposta legislativa di iniziativa popolare.

Tale erogazione sarà disposta dalla Regione nei soli casi in cui sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare e, nel caso di referendum abrogativo, esso sia stato regolarmente svolto e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.